



***Regione Siciliana***  
***Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità***  
***Dipartimento regionale dell'Energia***

***Programma cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico  
per la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI)  
o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia  
conformi alle norme ISO 50001  
ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.***

***“PICCOLE E MEDIE IMPRESE EFFICIENTI”  
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE PMI  
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA***

***AVVISO PUBBLICO***

## Sommario

1. Finalità e oggetto del bando .....	2
2. Finalità della diagnosi energetica .....	2
3. Definizioni .....	3
4. Soggetti Beneficiari .....	3
5. Compatibilità con il Regime per gli aiuti “de minimis” .....	4
6. Dotazione finanziaria .....	5
7. Contributo .....	6
8. Condizioni per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi .....	6
9. Spese ammissibili .....	7
10. Modalità di presentazione della domanda .....	7
11. Erogazione del contributo .....	8
12. Comunicazioni .....	9
13. Revoca e rinuncia.....	9
14. Ispezioni e controlli .....	9
15. Informativa sul trattamento dei dati personali .....	10
16. Riferimenti per informazioni .....	10
17. Elenco allegati .....	10
18. Quadro normativo .....	10

## **1. Finalità ed oggetto del bando**

La Regione Siciliana, per il perseguimento delle finalità della Direttiva n. 2012/27/UE del Parlamento europeo e Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla efficienza energetica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del d.lgs. 102/2014 e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 12 maggio 2015, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il proprio Programma per l'Efficientamento energetico delle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Con decreto del 21 dicembre 2015, il MISE ha approvato il programma proposto dalla Regione Siciliana e con l'art. 4 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, si è provveduto al cofinanziamento della quota regionale della prima annualità del programma medesimo.

In data 04 ottobre 2016 è stata sottoscritta digitalmente, tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e la Regione Siciliana – Dipartimento dell'Energia, apposita convenzione per definire le modalità di erogazione del cofinanziamento statale, approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico registrato alla Corte dei Conti il 26/10/2016 al n. 2585.

Il presente bando, è destinato ad incentivare la realizzazione della diagnosi energetiche o l'adozione del sistema di gestione ISO 50001, in una o più delle sedi operative della PMI, fino a un massimo di 10, situate in Sicilia, in cui si svolge l'attività di impresa, e presuppone il rispetto delle finalità e delle condizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi previste negli atti sopra citati. Pertanto, sono oggetto del contributo di cui al presente bando:

- La redazione di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dell'allegato 2 del d.lgs. 102/2014. La conformità ai criteri di cui al suddetto allegato 2 è verificata secondo le norme tecniche UNI CEI 16247 – 1-2-3-4. Le diagnosi energetiche dovranno essere obbligatoriamente condotte dai soggetti elencati all'art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del d.lgs. 102/14.
- L'adozione del sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001, comprovato da un certificato di conformità rilasciato da Organismo terzo, indipendente ed accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. La stessa adozione deve riguardare l'intera sede operativa a cui è riferita e non può essere circoscritta ad una sola filiera produttiva o a un solo comparto della medesima sede.

## **2. Finalità della diagnosi energetica**

La diagnosi energetica ha la finalità di fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici, nonché a riferire in merito ai risultati che si prevede di ottenere mediante la realizzazione di almeno uno fra i seguenti interventi:

- Interventi di efficienza energetica
  - a) installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento;
  - b) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria;
  - c) interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale;
  - d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;

- e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;
- Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l'energia prodotta sia destinata al soddisfacimento, in tutto o in parte, del fabbisogno di energia dell'unità locale.

### 3. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

a. **Diagnosi Energetica (DE):** procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati. Ai fini del D.Lgs. 102/2014 la documentazione relativa alla diagnosi energetica effettuata è composta dai seguenti elaborati: 1) Rapporto di diagnosi, 2) File di riepilogo. Si evidenzia che ai fini del presente bando i termini “diagnosi energetica”, “analisi energetica” e “audit energetico” sono da considerarsi sinonimi e pertanto utilizzati indifferentemente.

b. **File di riepilogo:** documento in formato Excel contenente le informazioni più significative derivanti dalla diagnosi energetica come da format disponibili sul sito web dell'ENEA:

<http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-leimprese/diagnosi-energetiche>

c. **Interventi di efficientamento energetico di tipo gestionale:** interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti in beni strumentali, purché sia documentato il risparmio energetico conseguito. I dati energetici per la documentazione dei risparmi energetici devono essere ricavati da apposita strumentazione dedicata o dai misuratori più rappresentativi possibili dei risparmi relativi all'intervento in oggetto (misure a livello di sistema/reparto/stabilimento).

d. **Rapporto di diagnosi:** documento che contiene tutte le informazioni raccolte, sia in termini qualitativi che quantitativi, per la redazione della diagnosi energetica, redatto secondo la procedura disponibile sul sito web dell'ENEA:

<http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-leimprese/documenti-1/diagnosi-energetica/guida-operativaenea.pdf>

e. **Sistema di Gestione Energia (SGE):** insieme di elementi correlati o interagenti per stabilire una politica energetica e obiettivi energetici, e processi, e procedure per conseguire tali obiettivi.

f. **Sito produttivo:** per “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l'uso dell'energia è sotto il controllo dell'impresa. Ai fini del presente bando non si considerano siti produttivi:

- a) quelli di natura temporanea, ossia quelli esistenti al fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato;
- b) quelli che non sono inclusi tra le unità locali indicate nella visura camerale dell'impresa richiedente il contributo.

### 4. Soggetti Beneficiari

Il presente bando è rivolto alle Piccole e Medie imprese, come definite nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, che abbiano tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) non siano soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs 102/2014, ovvero non siano iscritte nell'elenco annuale delle imprese energivore istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013;
- b) abbiano la sede legale e la sede operativa (o le sedi operative) per cui viene chiesto il contributo in Sicilia;
- c) mantengano il requisito di cui sopra in sede di pagamento del contributo;
- d) siano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese da almeno 2 anni dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- e) se si tratta di imprese di servizi, siano costituite sotto forma di società;

- f) siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- g) si trovino in regime di contabilità ordinaria;
- h) siano compatibili con i criteri indicati nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- i) non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- j) siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e siano in regola con gli obblighi contributivi;
- k) non siano state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- l) non siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;

I requisiti sopra elencati potranno essere verificati in sede di istruttoria, tra l'altro, in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale").

Limitatamente alla verifica del requisito di cui alla lett. a) "non essere soggetti obbligati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 102/2014" si procederà, tra l'altro, secondo quanto previsto dai "*CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 - novembre 2016*" del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare.

La domanda per ottenere il contributo di cui al presente bando può essere presentata dal legale rappresentante di un'impresa o da un soggetto da questo delegato.

Le PMI che ottengono il contributo per la realizzazione della diagnosi energetica in una o più delle loro sedi operative potranno presentare, nel caso in cui la dotazione finanziaria del presente bando non sia esaurita, domanda di contributo anche per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 per le medesime sedi operative, previa chiusura dell'istruttoria e liquidazione del contributo relativo alla diagnosi energetica. In questo caso, le spese ammissibili per l'adozione alla ISO 50001 dovranno essere al netto della spesa per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

## **5. Compatibilità con il Regime per gli aiuti "de minimis"**

Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del suddetto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare €200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito, e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le

quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

- (art. 2 c. 2) per “impresa unica” s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
  - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

## **6. Dotazione finanziaria**

Lo stanziamento complessivamente previsto, da destinare all'erogazione dei contributi per l'esecuzione delle diagnosi, per la prima edizione della misura di attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 102/2014, come previsto nel Programma per l'efficientamento energetico delle PMI è pari a € 895.500,00, per la quota relativa alle risorse statali ed è pari a € 900.000,00 per la quota relativa alle risorse regionali di cui all'art. 4 della l.r. 17 maggio 2016 n. 8. Pertanto, lo stanziamento complessivo correlato al presente bando è pari a € 1.795.500,00.

## **7. Contributo**

Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito dal Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Il contributo è finalizzato a coprire il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, o per l'adozione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001 comprensivo di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, in ognuna delle sedi operative in cui svolge la propria attività la PMI, fino ad un massimo di 10 sedi operative.

Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247 parti da 1 a 4.

Nel caso di richiesta di contributo riguardante le diagnosi energetiche, come sopra definite, il contributo è erogabile solo a seguito dell'effettiva realizzazione da parte dell'impresa beneficiaria, all'interno del sito produttivo oggetto di domanda di contributo, di almeno un intervento di efficientamento energetico, ivi inclusi gli interventi di efficientamento energetico di tipo gestionale, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni suggeriti dalla diagnosi energetica.

Nel caso di richiesta di contributo riguardante l'adozione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme ISO 50001, comprensivo di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, il contributo è erogabile solo a seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alle norme ISO 50001.

L'ammontare del contributo concedibile per ciascuna domanda è pari al:

- 50% delle spese ammissibili, e comunque non superiore ad € 5.000 al netto dell'IVA, per ogni diagnosi energetica;
- 50% delle spese ammissibili, e comunque non superiore ad € 10.000 al netto dell'IVA, per ogni adozione del sistema di gestione ISO 50001 comprensivo di diagnosi energetiche eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014.

L'I.V.A. non è ammessa a contributo.

L'assegnazione del contributo avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fatta salva la verifica dei requisiti previsti per la presentazione della domanda.

## **8. Condizioni per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi**

Coerentemente con le tempistiche definite nella convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico per il cofinanziamento del presente bando, gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati nel rispetto delle scadenze di seguito indicate. Gli stessi termini dovranno essere rispettati anche per le domande che presentano richieste di contributo per più sedi operative della medesima impresa. Le imprese beneficiarie, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 102/2014, sono tenute a compilare e a trasmettere alla Regione, unitamente alla diagnosi energetica, per l'erogazione del contributo, apposito modulo predisposto dall'ENEA.

Le imprese beneficiarie sono soggette alla registrazione degli aiuti individuali così come previsto dal decreto 31 marzo 2017 n. 115 del Ministero dello Sviluppo Economico.

### Diagnosi energetiche

La diagnosi dovrà essere realizzata in data successiva alla comunicazione regionale di assegnazione del contributo, ed entro e non oltre 24 mesi dalla data di consegna all'impresa del rapporto di diagnosi dovrà essere realizzato almeno uno degli interventi di efficientamento energetico, con tempi di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni, tra quelli suggeriti dal rapporto stesso. Sono ammissibili anche gli interventi che implicano solo modifiche gestionali, senza investimenti strumentali, purché sia documentato il risparmio energetico conseguito.

Tutte le attività finanziate alle PMI col presente bando dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/12/2019, salvo proroga, pena la revoca del contributo.

Le imprese beneficiarie entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, inviano all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi, nonché il modulo reperibile sul sito dell'ENEA, debitamente compilato.

### Gestione conforme alla norma ISO 50001

L'adozione del sistema di gestione dell'energia ISO 50001 dovrà essere comprovato tramite l'invio alla Regione Siciliana della documentazione attestante la certificazione di conformità alle norme ISO 50001, entro 30 (trenta) giorni dalla data del suo rilascio, unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti. Tutte le attività finanziate alle PMI dovranno essere concluse entro e non oltre il 31/12/2019, salvo proroga, pena la revoca del contributo.

## **9. Spese ammissibili**

Sono ammissibili al contributo, nei limiti di percentuale e di importo massimo previsti al punto 6, le spese al netto dell'iva, documentate e quietanzate, di seguito descritte, sostenute a partire dalla data avvio del programma.

### Per la redazione di diagnosi energetiche:

- prestazione eseguita da uno dei soggetti elencati all'art. 8, comma 1, del D.lgs 102/14, ovvero da Società di Servizi Energetici (ESCO), Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) o Auditor Energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 102/14 in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e trasmesse ad ENEA, unitamente al File di riepilogo di cui all'art. 2 lett. b) del presente bando, tramite il portale Audit102: <https://audit102.casaccia.enea.it/>

### Per l'adozione del sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001:

- certificazione di conformità alla norma ISO 50001, rilasciata da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

In ogni caso non sono ammissibili le spese relative a:

- a) realizzazione degli interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi energetica;
- b) sorveglianza e rinnovo della certificazione di conformità alle norme ISO 50001 del sistema di gestione dell'energia;
- c) acquisto di terreni, macchinari o beni usati, edifici;
- d) acquisto di software e di dispositivi hardware;
- e) consulenze per la presentazione della domanda di contributo;
- f) servizi per la predisposizione di documentazione diversa dalle diagnosi energetiche o diversa da quella del sistema di gestione dell'energia e relativa certificazione;
- g) servizi per la realizzazione di diagnosi energetiche o sistemi di gestione dell'energia per siti produttivi non localizzati nel territorio della regione Sicilia e/o non ammissibili a contributo;
- h) servizi per la realizzazione di diagnosi energetiche redatte da soggetti diversi dai soggetti elencati all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 102/2014, ovvero da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia, auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 102/2014;
- i) qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell'impresa richiedente.

## **10. Modalità di presentazione della domanda**

Il presente bando è un bando a sportello. La domanda di contributo dovrà essere presentata a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla GURS entro e non oltre le ore 12,00 del sessantesimo giorno, salvo proroga, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

La sottoscrizione dovrà avvenire con firma digitale. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione, in formato pdf, anch'essi sottoscritti con firma digitale:

- copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa destinataria;

- se il richiedente è diverso dall'impresa destinataria del contributo, l'atto di delega predisposto come da allegato A;
- copia del preventivo di spesa per la realizzazione della diagnosi energetica o per l'adozione del sistema di gestione ISO 50001 (comprensivo della spesa per la certificazione di conformità alla norma ISO 50001), rapportato a tutte le sedi operative della medesima PMI che verranno coinvolte;
- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa destinataria del contributo, in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando e all'eventuale presenza di altre forme pubbliche di contribuzione (rispetto del regime de minimis); tale dichiarazione deve essere predisposta utilizzando l'allegato B;
- dichiarazione di adesione al protocollo di legalità di cui all'allegato C;

I documenti di cui sopra sono obbligatori, pena l'esclusione dal bando. Se la domanda è firmata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'Impresa destinataria del contributo, vanno allegati, a pena di esclusione, anche l'atto di delega e la copia del documento di identità del delegato.

Le domande pervenute, valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo, qualora difformi rispetto alla procedura descritta nel presente punto saranno dichiarate inammissibili.

La Regione Siciliana provvederà a comunicare l'ammissibilità della domanda e l'assegnazione del contributo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Le domande incomplete o errate verranno respinte e, nel caso sia possibile regolarizzarle, dovranno essere presentate come nuove domande.

Non sono ammesse a contributo, tra l'altro, le domande per le quali nel corso dell'istruttoria sia stato verificato che:

- a. è stata utilizzata una modalità di presentazione/trasmisione diversa da quella prevista nel presente bando;
- b. la domanda risulta mancante di uno o più documenti obbligatori;
- c. il modulo di domanda risulta privo della firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o del procuratore speciale;
- d. la firma digitale con cui è stato firmato il modulo di domanda risulta non in corso di validità al momento di presentazione della domanda;
- e. la domanda di contributo è stata presentata da un soggetto diverso da quello che ha firmato digitalmente la domanda stessa;
- f. uno o più dei documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo risulta privo della firma, digitale o autografa, del soggetto titolato a firmarlo;
- g. la firma digitale utilizzata per sottoscrivere uno o più dei documenti obbligatori allegati alla domanda di contributo risulta non in corso di validità al momento della sottoscrizione del documento (tale previsione si applica nel caso di utilizzo di firma digitale in sostituzione della firma autografa);
- h. la domanda è stata presentata oltre i termini;
- i. è stata riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti previsti dal bando;
- j. non è stata rispettata una o più delle prescrizioni previste dal presente bando.

## 11. Erogazione del contributo

Il contributo verrà corrisposto in un'unica soluzione previa istruttoria della rendicontazione di cui ai punti 7 e 8, che dovrà riguardare esaustivamente tutte le sedi operative dell'Impresa assegnataria del contributo. Il Dipartimento dell'Energia può chiedere ulteriori integrazioni documentali che dovranno pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta regionale. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro il termine perentorio di cui sopra, comporterà la decadenza del contributo. In nessun caso saranno ammesse proroghe. Per la consegna della rendicontazione, il soggetto che ha presentato la domanda trasmette via pec, all'indirizzo: [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it), la documentazione di seguito elencata:

Per le diagnosi energetiche:

- rapporto di diagnosi energetica per ciascuna delle sedi operative destinatarie del contributo;
- fatture e quietanze di pagamento delle spese sostenute per ciascuna sede operativa, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 8, i giustificativi di spesa (fatture) devono essere intestati

all'impresa beneficiaria del contributo e contenere le indicazioni di cui all'art. 21 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., il riferimento al contratto o alla lettera d'incarico sottoscritto/a tra cliente (impresa beneficiaria del contributo) e fornitore;

- modulo predisposto dall'ENEA, in collaborazione con le Regioni, comprovante l'avvenuto caricamento, sul sito dell'ENEA, del rapporto di diagnosi e del file excel di riepilogo dei dati della diagnosi, come da format reperibile al link: <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche>

Per l'adozione del sistema ISO 50001:

- certificato di conformità alla norma ISO 50001, per ciascuna delle sedi operative destinatarie del contributo;
- fatture e quietanze di pagamento delle spese sostenute per ciascuna sede operativa, nel rispetto dei criteri di ammissibilità di cui al punto 8; i giustificativi di spesa (fatture) devono essere intestati all'impresa beneficiaria del contributo e contenere le indicazioni di cui all'art. 21 del DPR 633/1972 e ss.mm.ii., il riferimento al contratto o alla lettera d'incarico sottoscritto/a tra cliente (impresa beneficiaria del contributo) e fornitore;

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.

Il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente dalla Regione Siciliana, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i, ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

## **12. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate dalla Regione Siciliana al richiedente all'indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

## **13. Revoca e rinuncia**

Si provvederà a revocare il contributo assegnato, oltre che per le cause indicate in precedenza, qualora l'Impresa beneficiaria rinunci espressamente all'incentivo o non presenti, anche tramite il soggetto che aveva presentato l'istanza di contributo, la documentazione richiesta nei termini e con le modalità di cui al punto 7.

## **14. Ispezioni e controlli**

La Regione si riserva di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.

A tal fine l'Impresa beneficiaria del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento di cui trattasi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, o ne venisse accertata l'irregolarità, la Regione avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza dell'intervento realizzato a quanto indicato nella domanda di contributo l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

E' fatto salvo il diritto della Regione di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

## 15. Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell’espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

## 16. Riferimenti per informazioni

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio 4° - Gestione P.O.R e Finanziamenti - del Dipartimento dell’Energia.

Il presente bando è reperibile sul sito web della Regione Siciliana ([www.pti.regione.sicilia.it](http://www.pti.regione.sicilia.it)).

Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica: [dipartimentoenergia@regione.sicilia.it](mailto:dipartimentoenergia@regione.sicilia.it).

## 17. Elenco Allegati

- Domanda di contributo;
- Allegato A - Delega per presentazione della domanda di contributo;
- Allegato B - Dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione;
- Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

## 18. Quadro normativo

### *Comunitario*

- Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25/10/2012
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 finale del 17 agosto 2015;
- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- Comunicazione “Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’Energia 2014-2020 (214/C 200/01).

### *Nazionale*

- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’efficienza energetica ;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia in data 12 maggio 2015;
- Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n.102 del 2014 (maggio 2015);
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia in data 28 luglio 2015;
- PAEE 2014;

- RAEE 2015.

*Regionale*

- Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;
- Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”;
- Delibera di Giunta regionale n. 267 del 27/07/2016 avente ad oggetto "PO FESR Sicilia 2014/2020 – Riparto risorse”;
- D.P.E.F. 2016-2018 approvato dall'Assemblea regionale con O.d.G. n. 307 del 30/12/2015
- PEARS approvato con decreto Presidente Regione siciliana 9 marzo 2009, n. 13 e confermato dall'articolo 105, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
- Legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie".

Il Dirigente del Servizio 1°  
(Dott. Domenico Santacolomba)

Il Dirigente Generale  
(Ing. Domenico Armenio)